

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

CAPITOLO 1 FUNZIONE E RUOLO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

di Michele Monteleone e Patrizia De Nunzio

Storicamente le tre direttrici di marcia che orientano le funzioni del commissario giudiziale (vigilanza, consulenza, informazione o segnalazione), apparentemente, non presentano significative modifiche nel CCII rispetto ai compiti tradizionali. Di fatto il ruolo, in concreto, risulta comunque modificato e ampliato, perché differente ne è l'oggetto delle sue verifiche. Infatti, se da un punto di vista squisitamente definitorio la figura del Commissario Giudiziale è delineata all'art. 92 del CCII, senza particolari modificazioni rispetto alla previgente disciplina, la norma non esaurisce affatto tutte le prerogative ed i compiti di questa figura, che andranno desunti dalla disciplina nel suo complesso, avuto riguardo ai diversi momenti, endoprocedimentali, in cui è previsto l'intervento di questo organo essenziale.

SOMMARIO: 1. Considerazioni generali: CCII, concordato preventivo, commissario giudiziale. L'adeguamento del CCII alla "Direttiva Insolvency": il contesto del concordato preventivo riformato – **2.** Disciplina applicabile – **3.** Il ruolo e le funzioni del commissario giudiziale: la funzione di vigilanza – **3.1.** (Segue): la funzione di consultazione – **3.2.** (Segue): la funzione di segnalazione o informazione – **4.** Gli effetti della domanda di concordato

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 39, 44, 46, 84, 92, 100, 125, 126, 133, 134, 136, 137, 356, 358 CCII – 29, 30, 36, 37, 38, 39, 161, 163, 165, 167, 168, 169-bis, 173, 182-bis, *quater*, *quinquies*, 185 e 186-bis l. fall.

1. Considerazioni generali: CCII, concordato preventivo, commissario giudiziale. L'adeguamento del CCII alla "Direttiva Insolvency": il contesto del concordato preventivo riformato

Il ruolo del commissario giudiziale, quale soggetto che esercita il controllo istituzionale sulla procedura di concordato preventivo, a un primo e sommario esame del tenore letterale delle norme introdotte nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza, come definitivamente licenziato, parrebbe non essere stato significativamente modificato rispetto a quello disegnato dalla legge fallimentare; già la legge fallimentare, infatti, a seguito delle numerose modifiche introdotte a partire dall'anno 2005, aveva fortemente **rafforzato e potenziato il ruolo del commissario giudiziale**, non come mero ausiliario del giudice, ma come e vero proprio protagonista del buon funzionamento della procedura.

Questa linea è certamente confermata, perché, come si vedrà, le norme sul commissario giudiziale, nella sostanza, ricalcano le omologhe già con-

tenute nella previgente legge fallimentare, con le dovute eccezioni, che si avrà cura di rilevare.

Se però si procede a un esame un po' più attento e "di insieme" del nuovo Codice, anche alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo, recante modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 12/01/2019, n. 14, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. Direttiva "Insolvency"), approvato, in esame definitivo, il 15/06/2022, dal Consiglio dei Ministri, di fatto, il commissario risulta ulteriormente "responsabilizzato", al pari di tutti gli altri soggetti che operano nell'ambito della crisi.

Dall'esame complessivo delle novità introdotte con il Codice traspare la volontà o quanto meno l'ambizione del legislatore di sollecitare un vero e proprio "*mutamento culturale*" nel mondo della crisi e dell'insolvenza, che definitivamente spazza via dall'ordinamento il portato stigmatizzante che si è tradizionalmente accompagnato al concetto di "fallimento" (lemma sostituito con "liquidazione giudiziale"), per fare spazio al convincimento che la crisi e l'insolvenza – soprattutto in un mondo complesso come il nostro – possono ben essere fasi, oramai fisiologiche, della vita della impresa.

Tanto risponde a una nuova concezione dell'impresa, da tempo accarezzata, che rispecchia l'inquadramento della stessa nel solco di una rilevanza sociale, fatto proprio anche dalla Direttiva Europea 2019/1023 del 26/06/2019¹, in cui tutti i soggetti che a vario titolo possono essere coinvolti nel fenomeno della crisi di impresa facciano con rigore e responsabilità la "loro parte", sul presupposto condiviso (e condivisibile) che una impresa "*in default*" va tolta dal mercato, perché la sua patologia spiega effetti negativi sulla collettività, mentre una impresa sostanzialmente sana (o con residua apprezzabile vitalità) va conservata e aiutata a reinserirsi nel contesto economico, poiché la sua conservazione porta beneficio alla collettività intera.

Un mutamento culturale fortemente accelerato dall'emergenza sanitaria e, da ultimo, anche bellica: la rivalutazione della **continuità aziendale**, quale valore e obiettivo specifico, è divenuta indispensabile per la salvaguardia degli interessi socio – economici.

Con il D.L. n. 118 del 24/08/2021, convertito in L. n. 147/2021, il menù degli strumenti di regolazione delle crisi di impresa è stato arricchito, nella consapevolezza che, se affrontate tempestivamente ed in una fase precoce, possano trovare soluzione non necessariamente attraverso dispendiosi procedimenti giudiziali, bensì attraverso una fase di "*negoiazione stragiudiziale rafforzata*".

¹ "Direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione, le interdizioni e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione".

Una scelta generata dall'esigenza di inserire nell'ordinamento delle misure in grado di affrontare eventuali "alert" in epoca anticipata al degenerare della crisi, in un contesto socioeconomico, quale quello attuale, caratterizzato da una generalizzata recessione, in cui la crisi dell'impresa da evento episodico è divenuta quasi una situazione di normalità. Così, in prossimità della scadenza delle note misure emergenziali assunte dal governo, per rimediare alle falle che si erano improvvisamente aperte nel sistema delle attività produttive a causa del *lock-down*, è divenuta pressante l'esigenza di una disciplina concorsuale efficace ma "leggera" che potesse "invogliare" le attività economiche in crisi ad intraprendere tempestivamente una soluzione, preferibilmente negoziale, per mantenere la continuità diretta o indiretta.

Il recente approdo legislativo rivela che la crisi economica ha indotto il legislatore verso un ancor più nuovo approccio con ribaltamenti di prospettiva, ulteriori e almeno parimenti rilevanti, rispetto a quelli provocati dalle riforme susseguitesesi dal 2005 fino ad oggi.

Muovendo dal principio del monopolio dell'**iniziativa dell'imprenditore** (il **D.L. n. 118/2021**, significativamente, **non utilizza mai il termine debitore**) è stato, infatti, introdotto uno strumento stragiudiziale che può essere utilizzato in presenza di probabilità di crisi o di insolvenza e che è suscumbibile in un nuovo particolare contenitore relazionale che costituisce il luogo sicuro in cui le parti, sedute al tavolo di una trattativa, giocano, secondo regole prestabilite (correttezza e buona fede *in primis*), la partita della crisi (per un esame approfondito ed analitico sul punto, si rimanda alla Parte I del presente volume).

Le innovazioni introdotte incidono sulla disciplina della composizione negoziata della crisi, in sostituzione delle procedure di allerta e di composizione assistita, ritenute poco flessibili e capaci di portare a rilevanti difficoltà applicative, soprattutto nell'attuale congiuntura economica; sulla determinazione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, in funzione della tempestiva rilevazione della crisi e dell'assunzione di idonee iniziative per il suo superamento; sulla valorizzazione della continuità aziendale nel concordato preventivo; sulla previsione dello strumento del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO); sul venir meno con l'esdebitazione delle cause di ineleggibilità e decadenza, collegate all'apertura della liquidazione giudiziale.

Non è casuale che nell'assetto complessivo di questa nuova revisione della disciplina concorsuale, richiesta a livello europeo, vi siano gli articoli in cui sono opportunamente delineati, espressamente, gli "**obblighi**" delle **parti** e cioè:

- il dovere dell'imprenditore individuale e collettivo di adottare specifici comportamenti finalizzati non solo a riscontrare ma anche a reagire con tempestività allo stato di crisi. L'imprenditore individuale deve, infatti, adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assu-

mere, senza indugio, le iniziative necessarie per farvi fronte. L'imprenditore collettivo è, in termini analoghi, tenuto ad istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, ai sensi dell'art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative. L'art. 3, comma 3, descrive poi le caratteristiche delle misure e degli assetti organizzativi e il comma 4 fornisce, inoltre, un elenco dei segnali di allarme. Il legislatore ha, pertanto, non solo chiarito la funzione delle misure e degli assetti organizzativi, ma anche ha, altresì, espressamente esplicitato i segnali di allarme ritenuti più significativi rispetto ad una possibile situazione di difficoltà in cui può venirsi a trovare l'impresa. Il Decreto Legislativo definitivamente licenziato, innovando l'articolo 3 del Codice della Crisi, enuncia con precisione, per un verso, le finalità cui devono mirare le misure e gli assetti per potersi ritenere adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi e, per altro verso, i segnali di allarme rilevanti in rapporto agli stessi;

- il dovere del debitore e dei soggetti con cui egli si interfaccia nella gestione della crisi di comportarsi, secondo correttezza e buona fede, anche nei confronti dei lavoratori dipendenti (art. 4). Il nuovo comma inserito nel corpo dell'art. 4 del CCII stabilisce l'obbligo di consultazione sindacale in capo al datore di lavoro che occupi più di quindici dipendenti e che intenda adottare le misure previste nell'ambito di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza. In tale contesto i soggetti sindacali sono informati delle rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni. È qui maggiormente evidente la forte tendenza del legislatore ad apprestare maggiori tutele ai lavoratori nel contesto degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, in linea con i principi ispiratori della *Direttiva Insolvency*.

Sono confermati i presidi di allerta esterna: le segnalazioni che i creditori pubblici qualificati (INPS e Fisco, e, da ultimo, anche INAIL) inviano all'imprenditore in presenza dei già noti livelli di esposizione debitoria dallo stesso maturato nei loro confronti e gli obblighi di comunicazione all'organo di controllo posti in capo a banche ed intermediari finanziari, di cui all'art. 106 TUB, in caso di variazioni, revisioni e revoche degli affidamenti all'impresa.

Nella procedura di concordato preventivo questo approccio si è tradotto con l'introduzione di una disciplina più funzionale, finalizzata ad assicurare procedure di ristrutturazione in continuità aziendale rapide e snelle nelle quali è limitato l'intervento dell'autorità giudiziaria al momento dell'apertura della procedura.

Significativo, infatti, è l'intervento sulla normativa disciplinante il concordato preventivo in continuità aziendale, risultando solo marginali i ritocchi al concordato meramente liquidatorio, anche con assuntore. In generale, le modifiche ambiscono a garantire maggiore libertà di azione

dell'imprenditore, a valorizzare il consenso dei creditori e a ridurre, in un'ottica di efficienza e rapidità del processo di ristrutturazione, il ruolo del tribunale. Sono state modificate, altresì, le regole di maggioranza e le regole di distribuzione dell'attivo concordatario, affiancando alla regola della priorità assoluta quella della priorità relativa.

Il concordato preventivo si colloca quindi fra gli "*strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*" (art. 2 lett. m-bis), nozione che comprende le misure e le procedure volte al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale.

Viene in apice il tema unionale della *viability*, ossia della **sostenibilità economica**, che diviene il baricentro dell'ordinamento concorsuale.

In un precedente scritto, si era avuto modo di segnalare come il Codice avesse rivisitato l'intera disciplina concorsuale per alcuni aspetti innovando completamente la materia, per altri aspetti, recependo le prassi e i più recenti orientamenti giurisprudenziali, al fine proprio di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese, per salvaguardarne la capacità imprenditoriale, contemperando l'interesse dei creditori con l'esclusione dell'impresa dal mercato, riconosciuto al concordato preventivo un posto di rilievo tra le procedure concorsuali, oggetto di rimodulazione nel nuovo Codice. In tale sede era stato evidenziato come tale istituto potesse "muoversi in molte direzioni": dalla liquidazione (aggregata o anche atomistica dei beni) in via residuale, alla conservazione della gestione dell'impresa in capo allo stesso debitore e al suo risanamento (con il connesso **mantenimento dei livelli occupazionali**) e come la sua funzione precipua, tuttavia, restasse sempre il **miglior soddisfacimento del ceto creditorio**, interesse costantemente tutelato dal legislatore e più volte richiamato nell'ambito della disciplina a esso riservata, a cominciare dall'art. 84 CCII, laddove venivano indicate le finalità del concordato preventivo.

Il nuovo Codice, così, nel raccogliere le insistenti spinte della dottrina e della giurisprudenza volte a tutelare l'interesse dell'imprenditore in stato di crisi, opportunamente, manifesta, un evidente apprezzamento per il concordato con continuità aziendale, per una soluzione della crisi che consenta la **salvaguardia dell'azienda** e la **tutela dei posti di lavoro** e una chiara avversione per soluzioni concordatarie meramente liquidatorie.

Così, nell'ottica del contemperamento delle esigenze di tutela del credito con quelle della sostenibilità economica, volta alla salvaguardia dei valori aziendali, si è proceduto ad una ulteriore rimodulazione in tale angolazione visuale.

L'art. 47 CCII, in relazione all'apertura del concordato, subordina l'innammissibilità della domanda alla manifesta inidoneità della proposta alla soddisfazione dei creditori e al perseguimento dell'obiettivo della conservazione dei valori aziendali. Come hanno fatto notare i primi commentatori, il concordato sembra poter superare il vaglio del tribunale, non sulla

scorta di una valutazione positiva, ma sulla base di una valutazione non negativa, tanto da meritare l'*imprimatur*, "non in quanto sia idoneo ad assorbire la crisi, ma in quanto non sia palesemente inidoneo a regolarla"².

La continuità è semplicemente volta alla "tutela dell'interesse dei creditori": non è più posposta a quest'ultimo, ma con esso, almeno tendenzialmente, si uniforma, preservando, inoltre, solo "nella misura possibile, i posti di lavoro". È stata, infatti, espunta, la temuta norma sui livelli occupazionali dell'ultimo biennio con l'annessa presunzione di continuità, di cui alla originaria stesura del CCII.

Allo stesso modo va letta la compressione dello spazio di intervento del tribunale sia nella fase di apertura che nella fase di omologazione, laddove le norme di riferimento **non contengono** più il richiamo alla verifica della **ammissibilità giuridica** e la **fattibilità economica** del piano, ma l'analisi è confinata entro margini più ristretti: si parla, *tout court*, della regolarità del procedimento e della non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi del piano, che nel giudizio di omologa del concordato in continuità si traduce nelle "ragionevoli prospettive" di impedire o superare l'insolvenza e nell'assenza, per gli eventuali nuovi, necessari, finanziamenti, di un pregiudizio ingiusto degli interessi dei creditori.

In un simile contesto, allora, se anche le norme che riguardano il commissario giudiziale non presentano significative modifiche rispetto alla originaria versione del CCII, il ruolo, in concreto, risulta, come si vedrà, modificato perché differente è l'oggetto delle sue attribuzioni e verifiche, avuto riguardo ai nuovi obblighi posti a carico del debitore e degli altri soggetti che intervengono nella procedura di concordato.

Rimasta inalterata la natura della procedura concorsuale giudiziale a carattere "volontario", l'**accesso al concordato preventivo** è disciplinato dall'art. 44 CCII, disposizione che, nell'ambito del cosiddetto **procedimento unitario**, trova applicazione sia quando l'iniziativa sia stata assunta dal debitore, sia qualora il debitore, destinatario di una domanda di liquidazione giudiziale, nel costituirsi in giudizio non si sia limitato a chiedere di respingere tale richiesta bensì abbia fatto istanza per regolare da sé la propria crisi o insolvenza con il concordato preventivo.

Infatti, nell'ottica di evitare il rischio di un abuso del diritto da parte di un "imprenditore non meritevole" (che, antepoendo i propri interessi a quelli dei creditori, possa "sfruttare" i benefici connessi a tale istituto) entra in gioco il **commissario giudiziale**, quale "*osservatore privilegiato*" del controllo di legalità, che, attraverso una costante e puntuale attività di vigilanza, di analisi dei documenti contabili, di valutazione della proposta del debitore e di informazione agli altri organi della procedura ed ai creditori, garantisce il corretto ed efficiente andamento della stessa.

² Così Leuzzi S. in "Appunti sul Concordato Preventivo ridisegnato", *www.dirittodellacrisi*, 05/05/2018.

L'analisi degli artt. 44 ss. CCII conferma che tale organo non è più inteso come un mero ausiliario del giudice delegato, bensì viene considerato una **figura necessaria**, a partire dall'apertura del concordato preventivo (anche "con riserva di deposito di documentazione", così come concepito dall'art. 44 CCII) fino alla sua omologazione, pur restando – diversamente dalla procedura di liquidazione giudiziale – l'amministrazione dell'impresa in capo al debitore.

Come dettagliatamente approfondito all'interno del presente volume alla Parte IV, Capitolo 1, (a cui si rimanda per l'importanza del tema) l'istituzione di un apposito **albo degli incaricati** dall'autorità giudiziaria nelle funzioni di gestione e del controllo delle procedure, intende consegnare agli addetti ai lavori una figura di **professionista** particolarmente **qualificata** sotto un profilo tecnico, etico e deontologico, oggi sempre più indispensabile per la direzione ed il governo delle procedure concorsuali.

2. Disciplina applicabile

La figura del Commissario Giudiziale, dal punto di vista squisitamente definitorio, all'interno del nuovo Codice della Crisi è delineata all'interno dei commi 1 e 2 dell'art. 92 CCII, senza particolari modificazioni rispetto alla previgente disciplina contenuta all'art. 165 l. fall., così come riformato nel 2015.

In continuità con il passato, il ruolo e le funzioni di questo organo continuano ad essere disciplinate in gran parte attraverso il richiamo alle norme relative al curatore. In particolare, in virtù del rimando, al Commissario Giudiziale si applicano le disposizioni del Codice in materia di nomina (art. 125)³, accettazione dell'incarico (art. 126), di reclamo contro gli atti e le omissioni (art. 133), in materia di revoca (art. 134), sostituzione (art. 135), di responsabilità (art. 136), nonché in materia di compenso (art. 137), come oggetto di puntuale trattazione nella Parte I, Cap. 1 del volume "*Commissario e Liquidatore Giudiziale*", a cura di Monteleone M., Wolters Kluwer 2018.

Commissario giudiziale: discipline a confronto	
Art. 92 CCII	Art. 165 R.D. n. 267/1942
1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.	1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

³ Il D.Lgs. n. 147/2020 è intervenuto sull'art. 92 CCII al solo fine di chiarire definitivamente che anche la nomina del commissario giudiziale deve avvenire nel rispetto degli artt. 356 e 358 CCII.

Commissario giudiziale: discipline a confronto	
2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 125, 126, 133, 134, 135, 136 e 137, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35. 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.	2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39.
3. Il commissario giudiziale vigila sull'attività del debitore e fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. Nel concordato in continuità aziendale, nel termine concesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all'articolo 54, comma 2, affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione.	3. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo.
4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti.	4. La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi dell'articolo 163-bis.
5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.	5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.

L'estensione delle richiamate disposizioni è rimasta, in ogni caso, subordinata alla loro compatibilità con il ruolo dell'organo commissariale. In tal senso, anche il sistema dei rinvii previsto dal Codice, sebbene renda imprescindibile l'esame della disciplina dettata per il curatore, non può comunque annullare le innegabili differenze tra le funzioni dei due organi.

Resta fermo che, sebbene il commissario giudiziale sia una figura analoga a quella del curatore, a differenza di questo, **non ricopre poteri di amministrazione del patrimonio**, né di rappresentanza del debitore e dei

creditori. Riguardo a questo punto, come in passato, non deve trarre in inganno la previsione di cui all'art. 118, comma 4, CCII, circa la natura squisitamente tutelare e non anche gestoria dell'attività svolta dal commissario giudiziale.

Tale disposizione, parimenti alla sua omologa all'interno della previgente Legge fallimentare (art. 185, comma 4), nell'assegnare al commissario la facoltà di amministrazione attiva, in caso di "inerzia" del debitore, esclusivamente ai fini dell'**esecuzione del concordato** (fase successiva alla conclusione della procedura), conferma, *a contrariis*, che durante la procedura, ed in particolare nella fase prenotativa, il ruolo del commissario giudiziale resta privo di qualunque attività gestoria o di direzione nei confronti del debitore concordatario.

Orbene, l'**attività** primariamente imputabile all'organo commissariale è pur sempre quella di **vigilanza** in quanto – a differenza del fallimento che determina lo spossessamento del soggetto fallito, ovvero il subentro del curatore nella gestione del patrimonio del debitore – nel concordato preventivo l'imprenditore in crisi conserva l'**amministrazione** dei propri beni e l'**esercizio dell'impresa** sotto la sorveglianza del commissario giudiziale, con l'eccezione riguardante il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, o comunque gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, disciplinati rispettivamente dagli artt. 46, comma 1 e 94, comma 2, CCII.

Ciò posto, bisogna continuare ad escludere che le disposizioni richiamate possano applicarsi ogni qualvolta esse presuppongano l'esecuzione di un'attività gestionale simile a quella del curatore fallimentare.

Pertanto, ancora oggi, appare evidente che, nonostante il commissario giudiziale rivesta la qualifica di pubblico ufficiale⁴ e sia un soggetto indipendente, la diversità delle sue funzioni rispetto a quelle del curatore rimane profonda.

Tanto chiarito, va da sé verificare se il CCII abbia, allora, modificato la disciplina del Curatore applicabile anche al Commissario giudiziale, al punto che pure il regime normativo previsto per questo secondo organo, risulti innovato rispetto alla Legge fallimentare.

Dal raffronto tra le disposizioni previgenti e quelle attuali, in realtà, non risulta che ci siano state novità di natura sostanziale.

Al contrario, come può facilmente evincersi confrontando le disposizioni del Codice della Crisi con le equivalenti previsioni della Legge fallimentare, le prime e le seconde sono quasi del tutto sovrapponibili, a parte l'u-

⁴ Tale qualifica era già stata introdotta a partire dall'emanazione del D.L. n. 83/2015, che aveva riformato il testo dell'art. 165, comma 1, l. fall. Riconoscere anche al Commissario Giudiziale la qualifica di pubblico ufficiale per quanto attiene l'esercizio delle sue funzioni, con disposizione del tutto identica a quella dell'art. 30 l. fall. per il curatore fallimentare, ha significato imporre al primo l'obbligo di personale esercizio dei compiti ivi previsti e l'impossibilità di delega ad altri soggetti.

nica novità prevista dall'attuale art. 126 CCII, che impone, apportando una modifica minima rispetto al passato, l'obbligo di depositare l'accettazione dell'incarico in cancelleria anziché direttamente presso il giudice delegato.

Commissario giudiziale: discipline a confronto	
Art. 126 CCII	Art. 29, commi 1 e 2, R.D. n. 267/1942
1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.	1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione. 2. Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.
2. Intervenuta l'accettazione, l'ufficio comunica telematicamente al curatore le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia.	Disciplina assente.
Art. 133 CCII	Art. 36, comma 1, R.D. n. 267/1942
1. Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide sul reclamo, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.	1. Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.
	Art. 36, comma 3, R.D. n. 267/1942
2. Se il reclamo è accolto, il curatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato.	Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi è tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorità giudiziaria.
	Art. 36, comma 2, R.D. n. 267/1942
3. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall'art. 124.	Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame.

Commissario giudiziale: discipline a confronto	
Art. 134 CCII	Art. 37, comma 1, R.D. n. 267/1942
1. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.	Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.
	Art. 37, comma 2, R.D. n. 267/1942
2. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.	Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.
	Art. 37, comma 3, R.D. n. 267/1942
3. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore è ammesso il reclamo alla corte di appello previsto dall'art. 124. Il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.	Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'art. 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.
Art. 135 CCII	Art. 37-bis, comma 1, R.D. n. 267/1942
1. Al fine di evitare conflitti di interessi, il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta e verificata l'assenza di conflitto di interessi in capo ai creditori istanti, provvede alla nomina del nuovo curatore.	Conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 40; possono chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli artt. 28 e 40.
Art. 136 CCII	Art. 38, comma 1, R.D. n. 267/1942
1. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.	Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.

Commissario giudiziale: discipline a confronto	
Mensilmente il curatore firma digitalmente il registro e vi appone la marca temporale, in conformità alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.	
2. Il curatore procede alle operazioni di liquidazione contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo.	Disciplina assente.
	Art. 38, comma 2, R.D. n. 267/1942
3. Durante la liquidazione giudiziale, l'azione di responsabilità contro il curatore revocato o sostituito è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.	Durante il fallimento l'azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori
	Art. 38, comma 3, R.D. n. 267/1942
4. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante la liquidazione giudiziale, nonché al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'art. 233, comma 2, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 231, comunicandolo anche al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale può presentare osservazioni e contestazioni.	Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116.
5. Il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le specifiche tecniche necessarie per assicurare la compatibilità tra i software utilizzati per la tenuta del registro di cui al comma 1 con i sistemi informativi del Ministero della giustizia.	Disciplina assente.
Art. 137 CCII	Art. 39, comma 1, R.D. n. 267/1942
1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.	Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

Commissario giudiziale: discipline a confronto	
	Art. 39, comma 2, R.D. n. 267/1942
2. La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. Al curatore è dovuta anche un'integrazione del compenso per l'attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'art. 233, comma 2. È in facoltà del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere preceduta dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale.	La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. È in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.
	Art. 39, comma 3, R.D. n. 267/1942
3. Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.	Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.
	Art. 39, comma 4, R.D. n. 267/1942
4. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.	Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.
5. Quando sono nominati esperti ai sensi dell'art. 49, comma 3, lett. b), alla liquidazione del compenso si applica il comma 3.	Disciplina assente.

Constatato che i rinvii sono gli stessi di quelli che prevedeva la Legge fallimentare, appurato che le norme richiamate sono rimaste sostanzialmente analoghe e constatato in che modo la disciplina prevista per il curatore deve essere adattata alla figura dell'organo commissariale, va da sé che, per le medesime ragioni, l'accertamento della **responsabilità del commissario** rispetto alle sue funzioni continua a dover essere condotto senza

considerare compiti di natura gestoria, competenza esclusiva del curatore, ma tenendo conto esclusivamente delle violazioni dei doveri del proprio ufficio. L'organo commissariale può ritenersi responsabile soltanto in presenza di un **comportamento omissivo o commissivo** che si traduca in un'inosservanza di tali doveri, in relazione all'esatto adempimento dei precetti del piano concordatario, così come confezionato dal debitore. Secondo la stessa logica, per ricorrere avverso gli atti del commissario (per il quale l'art. 92 rinvia all'art. 133 CCII), il debitore concordatario e ogni altro interessato, tenendo conto dell'estraneità di quegli atti rispetto ad attività amministrative, possono proporre reclamo al giudice delegato, nei termini e nelle forme previste per l'impugnazione degli atti del curatore, solo per violazione di legge⁵. Parimenti, tenuto conto dei necessari adattamenti da farsi alla disciplina richiamata, al commissario giudiziale, senza soluzioni di continuità rispetto al passato, non si applicano le previsioni relative all'obbligo di tenuta del registro⁶ né quella relativa all'obbligo di rendiconto di cui rispettivamente ai commi 1 e 4 dell'art. 136 CCII.

3. Il ruolo e le funzioni del commissario giudiziale: la funzione di vigilanza

La disciplina di cui all'art. 92 CCII non esaurisce affatto tutte le prerogative ed i compiti del Commissario Giudiziale.

I suoi poteri e le sue funzioni devono necessariamente essere ricavati dalla disciplina nel suo complesso, avuto riguardo ai momenti – nelle varie fasi in cui si articola il procedimento – in cui è previsto l'intervento di questo importante organo. Rinviando ai capitoli successivi la trattazione specifica dei singoli adempimenti, suddivisi in base alle varie fasi del concordato, occorre qui fornire una rappresentazione complessiva dei principali compiti assegnati a questa figura, cercando di individuare in che modo la novella legislativa ne abbia modificato la portata, rispetto a quanto previsto all'interno della previgente Legge fallimentare.

Le tradizionali funzioni del Commissario giudiziale, ad un'attenta lettura dei precetti normativi del nuovo Codice, in linea generale sono rimaste invariate: "**vigilanza**", "**consultazione**" (mediante l'assunzione di pareri) e "**informazione o segnalazione**" (agli organi della procedura, ad altri organi giudiziari o ad altri soggetti, fra i quali soprattutto i creditori) continuano ad integrare, in continuità con il passato, il c.d. "nocciolo duro" delle attività assegnate a questo organo.

⁵ Per una disamina più analitica degli adattamenti della disciplina del curatore fallimentare estesa all'organo commissariale si rimanda a Monteleone M., *Commissario e Liquidatore Giudiziale*, I ed., Milano, 2018, p. 4 ss.

⁶ Cfr. Monteleone M., *op. cit.*, p. 7 ss.

I DATI DELL'ESPERIENZA

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO A OMOLOGAZIONE

Il CCII richiama il Commissario giudiziale (con la connessa funzione di vigilanza, controllo, informazione e segnalazione) anche con riferimento ad un altro, recentissimo, strumento di regolazione della crisi. Si fa riferimento al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, introdotto nel codice per dare attuazione alla previsione dell'art. 11, par. 1, della *Direttiva Insolvency*, che richiede la previsione di un quadro di ristrutturazione che può prescindere dalle regole distributive delle procedure concorsuali, ma che può essere omologato solo se approvato da tutte le parti interessate in ciascuna classe di voto.

Si tratta di un istituto del tutto nuovo, che appare, in prima approssimazione, una combinazione fra accordi ad efficacia estesa e concordato in continuità, pur non avendo letteralmente di quest'ultimo il necessario presupposto della prosecuzione diretta o indiretta dell'attività di impresa. Va evidenziato che l'istituto ha ricevuto un parere parzialmente negativo da parte del Consiglio di Stato, nel corso dell'iter di approvazione del D.Lgs. n. 83/2022. Inoltre, secondo alcuni interpreti, l'applicazione anche a questo istituto di regole proprie del concordato in continuità, senza richiedere espressamente tale presupposto, potrebbe configurare un eccesso di delega rispetto alla L. n. 155/2017, non trovando copertura – una sua eventuale versione liquidatoria – nella disciplina attuativa della Direttiva Unionale n. 1023/2019.

La funzione del piano di ristrutturazione sottoposto ad omologazione (di cui agli artt. 64-*bis* ss. del nuovo Codice) è, fondamentalmente, quella di consentire all'imprenditore di operare una ristrutturazione con distribuzione delle risorse ai creditori in deroga ai principi della graduazione, di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c., a patto che lo stessa sia approvata in modo unanime da tutte le classi in cui i creditori devono essere obbligatoriamente suddivisi.

Possono accedere al nuovo istituto, già denominato nella prassi PRO, gli imprenditori commerciali "sopra soglia", ossia assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Il presupposto oggettivo è invece costituito sia da una situazione di crisi che di insolvenza. Vi è un limite generale in ordine alla possibilità di libera allocazione delle risorse a favore dei creditori, che è dato da una norma di tutela dei lavoratori: infatti in ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-*bis*, n. 1, c.c. devono essere "soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione". È inoltre richiesto che il piano sia accompagnato da un'attestazione relativa alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità dello stesso. Una volta presentato con ricorso, il Tribunale è chiamato a valutare semplicemente la "mera ritualità della proposta" e "la correttezza dei criteri di formazione delle classi", in caso positivo procedendo alla nomina di un commissario giudiziale. Il piano può essere preceduto dalla concessione giudiziale di un termine *ex art.* 44 c.c.i. (destinato a sua volta a sostituire il c.d. concordato "in bianco" o prenotativo). Nel corso della procedura "l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa". Si tratta, peraltro, di disposizione già prevista in tema di composizione negoziata, per il vero apparentemente diversa dal caso di specie che, come detto, abbraccia anche casi di vera e propria insolvenza dell'imprenditore ed in cui è prevista – a differenza del percorso negoziato – la nomina

di un organo tradizionale come il Commissario giudiziale. Resta comunque operante il meccanismo della necessaria comunicazione preventiva al Commissario degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti (di crediti anteriori) che l'imprenditore intenda compiere, così come la possibile opposizione dell'organo di nomina giudiziaria. In caso di compimento dell'atto nonostante la detta opposizione è previsto un richiamo all'art. 106 C.C.I. (revoca dell'ammissione per atti in frode ai creditori). Per il vero il richiamo a tale ultima disposizione potrebbe avere più ampio rilievo sistematico, sia in ordine alla natura del piano in esame (di cui potrebbe essere possibile l'attrazione nell'ambito dei concordati preventivi), sia in ordine alle valutazioni da parte del Tribunale, al di là degli elementi letterali dell'art. 64-*bis* cit. (del resto in questo senso militano anche i rinvii all'art. 46, 54, 96 e 145 C.C.I., nonché agli artt. 90 e 91 in tema di proposte e offerte concorrenti, ed ulteriormente alle disposizioni in tema di contratti pendenti e finanziamenti). L'art. 64-*bis*, comma settimo, c.c.i. dispone che "alle operazioni di voto si applicano gli articoli 107, 108, 109, commi 2, 4, 6 e 7, 110 e 111", con un ulteriore richiamo a disposizioni previste per il concordato preventivo. Di questo istituto – peraltro previsto unicamente per il concordato in continuità – si richiama, quindi, la regola per cui la proposta è approvata se in ciascuna classe "è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe". È inoltre presente un rinvio all'art. 48, commi 1, 2 e 3, c.c.i. in tema di omologazione, mentre l'art. 64 bis ha cura di precisare che "il tribunale omologa con sentenza il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. Se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale". Resta quindi evidente che il raffronto con il soddisfacimento assicurato dalla liquidazione giudiziale (che invece è naturalmente tenuta a seguire l'ordine delle cause legittime di prelazione) se è in via preventiva liberamente superabile dall'imprenditore, manifesta tutta la sua rilevanza in caso di opposizione da parte di uno o più creditori dissenzienti. Se il piano non è approvato da tutte le classi, l'imprenditore può: – chiedere al tribunale il riconteggio dei voti rispetto a quelli computati nella relazione ex art. 110 c.c.i.; – modificare la domanda formulando una proposta di concordato e chiedendo che il tribunale pronunci il decreto di apertura del concordato preventivo. Peraltro, è previsto che il debitore possa, in ogni momento, e quindi anche al di là del caso di opposizione, modificare la domanda, formulando la proposta di concordato, procedura dalla quale, per converso, è possibile passare a quella di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, realizzando così una sorta di "passerella" semplificata fra le due procedure.

Così Relazione nr. 87 su novità normativa del 15 settembre 2022 da parte dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione, avente ad Oggetto: Nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Attuazione della Direttiva UE n. 1083/2019 c.d. Insolvency - d.lgs. n. 83/2022

Orbene, sul piano squisitamente formale, oltre a quelli già individuati durante la vigenza della precedente disciplina, sembrerebbe che nessun nuovo tipo di compito sia stato assegnato alla figura commissariale. Come in precedenza, il commissario è tenuto, in estrema sintesi, a vigilare sulle attività del debitore, a fornire i propri pareri, nonché a segnalare eventuali violazioni dei precetti normativi.

Tuttavia, sebbene l'ambito di intervento sia rimasto lo stesso, non potrebbe non riscontrarsi che, in realtà, in seguito all'adozione del Codice della Crisi vi è stato un implemento di tipo sostanziale del contenuto di alcune singole "mansioni".

Orbene, la ultima riformulazione dell'art. 92 del CCII, introduce una interessante previsione innovativa riferita al concordato in continuità aziendale, assegnando al Commissario, oltre ai tradizionali compiti di vigilanza, anche un **ruolo propulsivo**, non solo limitato all'affiancamento delle parti nel procedimento di concordato, ma, anche partecipativo nella **predisposizione ed elaborazione del piano**, mirando ad una regolazione efficace della crisi, dovendo, se del caso, assumere un ruolo propositivo nel momento gestorio del risanamento aziendale.

Inoltre, va evidenziato che in virtù delle modifiche che il CCII ha apportato in via generale alla disciplina del concordato (richiedendo che il contenuto della domanda concordataria sia più completo e analitico) per effetto riflesso, anche certe funzioni del Commissario giudiziale sono risultate, difatti, più ampie. In quanto alla **funzione di vigilanza**, oggi, essa è evocata primariamente dall'art. 44, comma 1, lett. b), CCII. Tale disposizione prevede che il commissario giudiziale deve riferire immediatamente al Tribunale – per le opportune conseguenze – “su ogni **atto di frode** ai creditori non dichiarato nella domanda, ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi”.

Le successive disposizioni, di cui alla lett. c) e d) dell'articolo su indicato, prevedono, invece, per il commissario il compito di verifica del rispetto dell'assolvimento degli **obblighi informativi periodici**, in merito alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, nonché sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria corrente e la verifica del deposito delle **spese della procedura** (art. 44, lett. d, CCII).

Il contenuto della funzione si arricchisce, altresì, in virtù della previsione dell'art. 46 CCII che prescrive che in caso di **atti di straordinaria amministrazione** è necessario acquisire il **parere del commissario giudiziale** (se nominato).

Apparentemente, l'oggetto dell'attività di vigilanza non sembrerebbe così tanto diverso da quello indicato dalle disposizioni rilevanti all'interno della Legge fallimentare. Il precedente art. 161, comma 7, l. fall., prevedendo che il commissario doveva verificare che il debitore non ponesse in essere una delle condotte previste dall'art. 173 l. fall. (che disciplinava la re-

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX